

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «la solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)»

del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹ e il numero III del decreto federale del 18 dicembre 1998² su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare federale «la solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)», depositata il 10 settembre 1999³; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2000⁴,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 10 settembre 1999 «la solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999⁵, ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 57

Sezione 2: Politica di pace e sicurezza, protezione civile

Art. 57a (nuovo) Servizio civile per la pace

¹ La Svizzera mantiene un servizio civile per la pace (SCP) come strumento di una politica attiva di pace.

² Il servizio civile per la pace contribuisce nel Paese e all'estero alla riduzione e alla prevenzione delle situazioni di violenza. In particolare sviluppa misure per il rilevamento e la prevenzione dei potenziali di violenza, per la protezione delle condi-

¹ RS 101

² RU 1999 2556

³ FF 1999 7744

⁴ FF 2000 4247

⁵ L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 8^{bis}, come pure di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale.

zioni di vita, per la soluzione pacifica dei conflitti violenti e per la ricostruzione sociale.

³ La collaborazione al servizio civile per la pace è volontaria. Chi presta servizio nel servizio civile per la pace riceve un'equa indennità per gli interventi effettivi e per i periodi di formazione e aggiornamento specifici. Sarà promossa una rappresentanza equa dei due sessi.

⁴ Il servizio civile per la pace, in collaborazione con altre istituzioni statali, organizzazioni non governative e privati, offre una formazione di base che serve alla trasmissione di conoscenze e pratiche sulla gestione non violenta dei conflitti. Tale formazione prepara alla partecipazione ad azioni del servizio civile per la pace ed è gratuita e aperta a chiunque risieda in Svizzera.

⁵ Il servizio civile per la pace fornisce la formazione e l'aggiornamento specifici a chi presta servizio. Tiene conto delle qualifiche personali e del bisogno.

⁶ Il servizio civile per la pace organizza azioni non armate per la pace su domanda di organizzazioni non governative, di istituzioni statali e di organizzazioni internazionali. In ciò collabora strettamente con le organizzazioni locali.

⁷ Il servizio civile per la pace è finanziato con fondi pubblici. Di regola affida la pianificazione e l'esecuzione degli interventi a organizzazioni non governative appropriate.

⁸ Una commissione indipendente, nella quale i due sessi sono rappresentati paritariamente, accompagna con direttive e controlli la strutturazione e la realizzazione della formazione di base, della formazione e dell'aggiornamento specifici, come pure degli interventi del servizio civile per la pace. In questo organo collaborano in particolare organizzazioni che difendono interessi pacifisti, delle donne, ambientali, dei migranti e dell'aiuto allo sviluppo.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 196 titolo

Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 57a (Servizio civile per la pace)

¹ Gli interventi nonché la formazione e l'aggiornamento specifici nel servizio civile per la pace (SCP) secondo l'articolo 57a della Costituzione equivalgono a un impedimento del lavoro non addebitabile a colpa del lavoratore. La protezione contro i licenziamenti si impronta alle disposizioni sul servizio civile.

² Il servizio civile per la pace non deve mettere in pericolo posti di lavoro esistenti né peggiorare condizioni di lavoro vigenti.

³ Fintanto che la Svizzera manterrà il servizio civile, i giorni dedicati alla formazione di base, alla formazione e all'aggiornamento specifici e agli interventi del servizio civile per la pace sono conteggiati come giorni di servizio civile.

⁴ Se entro cinque anni non è entrata in vigore nessuna legge d'applicazione dell'articolo 57a della Costituzione, il Consiglio federale regola i dettagli del servizio civile per la pace mediante ordinanza.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker